



**COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO DEI MEZZI PESANTI
SULLE VIABILITA' COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO DI CARATTERE RURALE**

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Limitazioni al transito dei mezzi pesanti

Art.3 – Autorizzazione al transito

Art.4 - Limitazioni di portata

Art.5 - Modalità procedurali

Art.6 - Validità

Art.7 - Prescrizioni

Art.8 - Garanzie

Art.9 - Avvertenze per i conducenti e/o i proprietari dei mezzi

Art.10 - Avvertenze per il comando della polizia municipale e i funzionari dell'area tecnica

Art.11 - Revoca

Art.1 - Finalità

Il presente Regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze, delle strade rurali comunali e vicinali di uso pubblico appartenenti al territorio del comune di Lama Mocogno nonché alla garanzia della fruibilità, in condizioni di sicurezza, delle predette strade per tutte le categorie di utenza.

Art.2 - Limitazioni al transito dei mezzi pesanti

Con apposita ordinanza dell'organo competente, a seguito comprovata precarietà dello stato dell'infrastruttura stradale, l'eventuale pericolosità per la pubblica incolumità, nonché per esigenze di circolazione e caratteristiche strutturali della strada, può limitare il transito dei mezzi sulle viabilità comunali o vicinali ad uso pubblico di carattere rurale. Il transito può essere autorizzato in deroga alle predette limitazioni nei casi e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art.3 - Autorizzazione al transito

L'autorizzazione in deroga ai divieti potrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 6, c. 8, del vigente Codice della Strada Dlgs 285 del 30/04/1992 e s.m., sulla base di motivata e documentata richiesta.

Art.4 - Limitazioni di portata

Nell'intesa di comportare il minor pregiudizio possibile alle infrastrutture stradali esistenti ed al fine di assicurare la completa osservanza delle norme sulla tutela delle strade e sulla circolazione, il tonnellaggio massimo a pieno carico dei veicoli non potrà comunque superare la soglia massima di 40 ton per i mezzi pesanti a quattro assi e di 30 ton per i mezzi pesanti a tre assi salvo diversa limitazione prevista dalle ordinanze di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art.5 - Modalità procedurali

La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione al transito deve essere indirizzata al comune di Lama Mocogno Settore Tecnico, almeno sette giorni prima del periodo in cui è previsto il transito. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione verrà puntualmente istruita dai funzionari tecnici del comune, per l'emissione del relativo provvedimento al quale verrà data comunicazione al richiedente. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno comunicate al corpo della Polizia Locale per i controlli di competenza.

Art.6 - Validità

L'autorizzazione ha validità limitata al periodo strettamente indispensabile per il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta di autorizzazione e recepite nella stessa ,che comportano l'impiego di mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 22 ton.

Il limite di peso delle 22 ton va commisurato al peso della tara del trattore oltre al peso del carico trasportato o trainato. Rimane evidente che la validità temporale dell'autorizzazione al transito dovrà essere comunque ricompresa nel periodo di efficacia di svolgimento dei lavori a cui si riferisce.

Per le imprese/impianti produttivi/fondi agricoli siti lungo la strada vincolata dal divieto di transito la validità sarà indicata nell'autorizzazione stessa con possibilità di rinnovo previa verifica alla scadenza delle condizioni dell'infrastruttura stradale ad opera dei tecnici comunali;

Art.7 - Prescrizioni

Il rilascio dell'autorizzazione può contenere delle prescrizioni tecnico-amministrative volte all'osservanza di modalità o all'introduzione di particolari indicazioni in ordine ai tempi e/o alla frequenza dei transiti, al fine di assicurare la completa osservanza delle norme afferenti il codice della strada, nonché con l'obiettivo di arrecare il minor pregiudizio alle infrastrutture viarie esistenti.

Art.8 – Garanzie

Per le autorizzazioni in deroga di cui al precedente art. 3 potrà essere richiesta fidejussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale a garanzia del ripristino degli eventuali danni arrecati alle strade oggetto di autorizzazione al transito in deroga.

L'importo della garanzia sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base della lunghezza della strada interessata e delle sue caratteristiche strutturali.

Il richiedente sarà liberato dagli obblighi assunti al termine dei transiti, con svincolo sottoscritto da un funzionario comunale dell'area tecnica dopo verifica dello stato della strada.

Art.9 - Avvertenze per i conducenti e/o i proprietari dei mezzi

I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno comunque mantenere una velocità ridotta e mettere in atto ogni altra attenzione per evitare situazioni di pericolo. Per facilitare il compito di vigilanza, copia dell'autorizzazione, anche in fotocopia, dovrà essere costantemente mantenuta al seguito del veicolo. Si dovrà provvedere altresì, nel minore tempo possibile, alla pulizia ed al ripristino delle strade qualora queste vengano imbrattate da fango, detriti od altro.

Il proprietario del veicolo ed eventuali altre persone interessate, qualora si verificano dei danneggiamenti alla sede stradale, dovranno immediatamente porvi rimedio. Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione in deroga non può essere invocato, dai conducenti e/o dai proprietari dei mezzi, come elemento per l'esclusione delle proprie responsabilità per eventuali danni e/o lesione a terzi.

Art.10 - Avvertenze per il comando della Polizia Locale e i funzionari dell'area tecnica

Il personale comunale, sentito l'interessato, anche in relazione ai pesi trasportati ed alla frequenza dei transiti, dovrà verificare "ex ante" ed "ex post" lo stato dell'infrastruttura viaria, predisponendo, se del caso, idoneo processo verbale di constatazione delle situazioni riscontrate. Alla scadenza dell'autorizzazione i funzionari comunali dovranno verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti al corpo stradale causati dal transito dei veicoli. In caso di accertamento positivo degli stessi dovranno essere disposte, congiuntamente all'interessato, le modalità ed i tempi per un celere ripristino delle originarie condizioni. In difetto di ciò l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, a mezzo di propria impresa di fiducia o con proprio personale, alle opere di ripristino, incamerando l'importo cauzionale o addebitando all'interessato la relativa spesa.

Art.11 - Revoca

Per abuso da parte degli interessati, per motivazioni viabilistiche o per altro giustificato motivo, l'autorizzazione al transito potrà essere revocata con formale provvedimento del responsabile di servizio competente.